

**COMUNICAZIONE A TUTTI I FORNITORI AZIENDALI
MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO ASL – PORTALE FORNITORI**

Prot. N. 97440

Brindisi, 30/11/2021

A TUTTI I FORNITORI

OGGETTO: Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2018 e successive modificazioni ed integrazioni (DM 27/12/2019). Disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l’ordinazione degli acquisti di beni e servizi degli Enti del Servizio Sanitario nazionale – NODO SMISTAMENTO ORDINI DI ACQUISTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (NSO).

In relazione alla normativa emarginata in oggetto, facendo seguito a quanto già precisato con precedenti comunicazioni pubblicate sul Portale, al cui contenuto - che qui si conferma - si rinvia, si rappresenta che questa Amministrazione **provvederà a rifiutare sullo SDI tutte le fatture relative a forniture di beni e prestazioni di Servizi** effettuate a far data dall’1/1/2022 che dovessero risultare prive degli estremi dell’ordine informatico trasmesso per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO).

Il punto 5 delle Linee Guida Ministeriali prevede che l’associazione tra ordinazione e fattura debba essere assicurata mediante l’indicazione sulla fattura degli estremi dell’ordine di acquisto, che sono contenuti nella Tripletta di identificazione dell’ordine o degli ordini che hanno generato la cessione di beni e/o la prestazione di servizi e che debbono obbligatoriamente essere presenti, ossia:

- 1 Identificativo dell’ordine (va riportato nel campo 2.1.2.2 <IdDocumento> e deve essere riportato per intero;
- 2 Data di emissione dell’ordine (va riportata nel campo 2.1.2.3 <Data>);
- 3 Identificativo del soggetto che ha emesso l’ordine (EndpointID) (va riportato nel campo 2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione>).

In caso di omessa o errata indicazione degli estremi della Tripletta di identificazione dell’Ordine a cui fanno riferimento, le fatture inerenti le forniture che rientrano nel campo di applicazione della norma, possono essere rifiutate ai sensi del DM 3 aprile 2013, n. 55, art. 2 bis (introdotto dal DM 24 agosto 2020 n. 132), riportando nella causale del rifiuto la seguente dicitura “*Fattura rifiutata ai sensi del DM 55/2013, art. 2 bis, c. 1, lettera e), per omessa indicazione dell’ordine di acquisto prevista dal DM 7 dicembre 2018, art. 3*”. In ogni caso, qualora accettate, le fatture non potranno essere liquidate e pagate da questa Amministrazione.

Si invitano, dunque, i Signori Fornitori a verificare la corretta compilazione dei campi in fattura elettronica e a comunicare entro e non oltre il 19 dicembre 2021 alle Strutture aziendali con cui abitualmente interagiscono in materia di forniture, se non lo abbiamo già fatto, il proprio codice identificativo del canale scelto per la procedura NSO, per consentire l’aggiornamento dell’anagrafica fornitori nel software degli approvvigionamenti.

Distinti saluti.

F.TO IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Giuseppe Pasqualone)